



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 7 dicembre 2011

MANOVRA MONTI E PENSIONI

RISULTATO CENTRATO - AL MOMENTO E' STATA RICONOSCIUTA LA SPECIFICITA' DEI VIGILI DEL FUOCO, DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE

Colleghi, come ricorderete, qualche giorno fa, il governo Monti, dopo le proteste Conapo, ha convocato anche le rappresentanze dei vigili del fuoco a Palazzo Chigi, per discutere della manovra finanziaria. In tale sede, unitamente anche alle rappresentanze delle forze armate e di polizia, è stata illustrata al governo la nostra specificità lavorativa, ovvero la diversità rispetto agli altri dipendenti pubblici, richiedendo quindi misure diverse e speciali. E l'azione ha funzionato !

Il primo segnale di riconoscimento di questa specificità, come già annunciato nei precedenti comunicati sindacali è arrivato, prevedendo disposizioni specifiche per gli uomini dello stato in uniforme.

Nello specifico, all'art. 6 del decreto Monti, il governo ha abrogato tutti i diritti esistenti in merito ai riconoscimenti da causa di servizio, all' equo indennizzo alla pensione privilegiata dei pubblici dipendenti.

Tale disposizione non si applica però a forze armate, forze di polizia e vigili del fuoco.

All' art. 24 comma 18 del decreto, riguardante la riforma delle pensioni, il governo ha espressamente previsto che i nuovi requisiti di accesso alla pensione non si applicano ai vigili del fuoco, come anche alle forze armate e di polizia, e la disciplina viene rinviata a successivi decreti che dovranno tenere conto *"delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti"*.

Pertanto dal punto di vista dell'accesso alla pensione e dei benefici derivanti dal riconoscimento delle cause di servizio possiamo affermare che al momento nulla è cambiato per i vigili del fuoco.

Sarà impegno del CONAPO, insieme alle organizzazioni sindacali del cartello unitario, primi fra tutti gli amici di SAP, SAPPE e SAPAF, portare avanti con forza rivendicazioni per l'adeguato riconoscimento della specificità lavorativa nei prossimi decreti che riguarderanno il nostro specifico trattamento pensionistico.

Alleghiamo gli articoli citati e come sempre **CONAPO AVANTI TUTTA !!!**



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 7 dicembre 2011

DECRETO LEGGE GOVERNO MONTI

CAUSA DI SERVIZIO E PENSIONI - COMMI RIGUADANTI I VIGILI DEL FUOCO

Art. 6

Equo indennizzo e pensioni privilegiate

1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. **La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.** La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

Art. 24

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

L'articolo dispone i nuovi trattamenti pensionistici per i lavoratori.

Il seguente comma 18 rinvia a successivi decreti per i vigili del fuoco

18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente articolo, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, **di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570**, nonché dei rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, **tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.** Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.